

**PR25APB001 | PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA SENZA BANDO PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI UN
IMPIANTO AD OSMOSI INVERSA A DOPPIO STADIO PER LE NECESSITÀ DELLA SOC
NEFROLOGIA, DIALISI E TRAPIANTO DI RENE PRESSO LA SEDE DECENTRATA DI
CIVIDALE DEL FRIULI DELL’AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE
CIG: B789B13C75 CUP: F24E18000140002
RISCONTRO AI QUESITI**

1. QUESITI RICEVUTI IN DATA 28/08/2025

Spettabile Stazione Appaltante,

letto l’art. 9 dello Schema di Contratto e del Capitolato Tecnico, laddove sono previste le seguenti penali:

"In tal caso l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di applicare una penale pari a 500 € per ogni giorno solare di ritardo o di mancato rispetto del cronoprogramma";
"penale di 100 € per ogni ora di ritardo (o frazione) eccedente il tempo massimo di intervento";
"penale di 500 € per ogni giorno di ritardo eccedente il tempo massimo di intervento su guasto bloccante [...]";
"penale di 1 000 € per ogni segnalazione di mancato invio di notifiche o richiami [...]";
e considerato che l’ art. 126 del D.Lgs. 36/2023 prevede esplicitamente una forbice entro cui devono collocarsi le penali per giorno di ritardo, tra lo 0,5 e l’1,5 per mille del valore contrattuale netto. Si chiede alla spettabile stazione appaltante di voler rideterminare in sede di stipula del contratto, dette penali in conformità con quanto disposto dall’art. 126 del D.Lgs.36/2023."

Si accoglie la richiesta formulata e, con riferimento a quanto disposto dall’art. 126 del D.Lgs 36/2023 si procede con la parziale rettifica dello Schema di Contratto e del Capitolato Speciale come di seguito indicato:

- nel documento SCHEMA DI CONTRATTO: parziale rettifica dell’art. 9 “Penali” p.to 2 in conformità a quanto disposto dall’art. 126 del D.Lgs. 36/2023;
- nel documento CAPITOLATO SPECIALE: parziale rettifica dell’art. 9 “Inadempimenti e penali” in conformità a quanto disposto dall’art. 126 del D.Lgs. 36/2023;

Vengono resi disponibili nella sezione ALLEGATI i file “Capitolato speciale rev.1” e Schema di contratto rev.1”.

letto l’art. 9.4 dello Schema di Contratto che prevede “È fatta salva la facoltà dell’Azienda di risolvere il contratto dopo l’applicazione di tre penalità, cumulabili tra loro”, si chiede conferma rispetto al fatto che dette penali in ogni caso debbano raggiungere il limite del 10% del valore contrattuale netto.”

Si rimanda a quanto previsto nello Schema di Contratto all’art. 9.4.

Con riguardo alla seguente clausola, art. 9 "Penali" dello Schemadi Contratto si chiede alla spettabile stazione appaltante dispecificare le ragioni per cui ritiene valida ed efficace la clausola che riconosce la responsabilità dell'appaltatore, anche indiretta, per i sinistri e danni.

Si ravvisa, a tal proposito, una potenziale invalidità di tale clausola in quanto gli artt. 1223 e 1225 c.c. prescrivono che, in caso di inadempimento contrattuale, siano risarcibili soltanto i danni che sono conseguenza diretta ed immediata dell'inadempimento (ossia, soltanto i danni diretti). I sopra citati articoli pongono pertanto un limite normativo all'ammontare del danno risarcibile in caso di inadempimento, il quale ha la funzione di contemperare gli interessi di ciascuna parte contrattuale, limitando la responsabilità del contraente inadempiente al quantum che – direttamente discendente dalla sua condotta colpevole – risulti "prevedibile" al momento in cui l'obbligazione è sorta.

Per questa ragione, attesa la potenziale invalidità della clausola in parola nella parte in cui cita i danni indiretti, si chiede alla spettabile stazione appaltante di specificare e motivare le ragioni per cui ritiene ammissibile tale ipotesi risarcitoria o, in difetto, di eliminare ogni riferimento ai danni indiretti".

Attesa l'importanza del trattamento dialitico, nonché la complessità delle prestazioni oggetto dell'appalto, si ritiene di riconoscere la responsabilità in capo all'appaltatore anche per sinistri e danni mediati e indiretti quando risulti che essi siano effetto normale dell'inadempimento contrattuale.

2. QUESITI RICEVUTI IN DATA 29/08/2025

Spett.le Stazione Appaltante,
in riferimento al paragrafo 3.1.15 del Capitolato Tecnico, relativo alla "Verifica di idoneità strutturale", si sottopone alla Vostra attenzione la richiesta di chiarimento come segue:

Come indicato nella documentazione tecnica preliminare, al paragrafo 3.1.1 del Capitolato tecnico si evince che la portata massima della soletta è di 10 kN/m².

Si chiede cortesemente di confermare se, in presenza di carichi inferiori alla soglia dei 10 kN/m², sia comunque necessario presentare un elaborato tecnico a firma di progettista abilitato.

La presente richiesta è formulata al fine di garantire la piena conformità alle prescrizioni di gara e alle normative tecniche applicabili.

L'elaborato tecnico a firma del progettista abilitato va presentato solamente in caso di un carico che superi la portata massima della soletta pari a 10 kN/m².

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LADI DE CET

CODICE FISCALE: DCTLDA72M10D530W

DATA FIRMA: 04/09/2025 09:27:32

IMPRONTA: 9DEBDA342102075209087A69377D2D744EE18ED11862EF45B917AD86863D2A0C
4EE18ED11862EF45B917AD86863D2A0CB943478237B05E793AA5057B9B3D156D
B943478237B05E793AA5057B9B3D156D59763E73D33B25AB6765533112A39490
59763E73D33B25AB6765533112A3949006F154F99365258744C8B6E676FFE9B9